

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3591 del 10/07/2017
Oggetto	Concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale e aree del demanio idrico, in loc. Gualdo nel Comune di Meldola (FC), ad uso idroelettrico (71,10 kW). Richiedente Energie e Servizi SrL. Codice Sisteb FC15A0044
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3726 del 10/07/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI

Questo giorno dieci LUGLIO 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI, determina quanto segue.

OGGETTO:

Concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale e aree del demanio idrico, in loc. Gualdo nel Comune di Meldola (FC), ad uso idroelettrico (71,10 kW), all'interno di procedimento di VIA e di Autorizzazione Unica. Richiedente Energie e Servizi SrL. Codice Sisteb FC15A0044.

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche",
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici",
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale",
- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità",
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo",
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni",
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, sul conferimento alle Regioni della gestione dei beni del demanio idrico,
- la Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale",
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015,
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio",
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (di seguito ARPAE),
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico",
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA),
- la Deliberazione della Giunta Regionale 3 novembre 2008 n° 1793, "Direttive in materia di derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico",
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 30 dicembre 2013 n. 2102, "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni ad uso idroelettrico",
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 14 dicembre 2015 n. 2067, "Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2021", che definisce i parametri di calcolo del Deflusso Minimo Vitale (DMV) per i corpi idrici superficiali,
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la Determinazione dirigenziale del Direttore Tecnico di ARPAE n. 353 del 21/04/2017 avente ad oggetto "Direzione tecnica. Avocazione ad interim in capo al Direttore Tecnico degli incarichi dirigenziali di Responsabile di Direzione Laboratorio Multisito e di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni".

Premesso che:

- in data 03/08/2011 (rif: Prot.n. 190478; sisteb FC11A0023) la ditta Malizia Marco, C.F.: MLZMRC70C31D653Z, ha presentato istanza di concessione per derivare acqua pubblica ad uso idroelettrico dal Fiume Bidente in località Gualdo, nel comune di Meldola (FC), e che la domanda di concessione è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna BURER n.135 del 31/08/2011;
- in data 28/09/2011 (rif: Prot.n. 235049, sisteb FC11A0026) la ditta Energie e Servizi s.r.l., C.F.: 0308830403, ha presentato istanza di concessione per derivare acqua pubblica ad uso idroelettrico dal Fiume Bidente in località

Gualdo, nel comune di Meldola (FC), e che la domanda di concessione è stata pubblicata sul BURER n.158 del 26/10/2011;

- l'istanza di Energia e Servizi s.r.l. è stata presentata entro trenta giorni dalla pubblicazione sul BURER della domanda di Malizia Marco, le due domande sono state dichiarate concorrenti ai sensi dell'art. 7 R.D.n. 1775/1933;
- il Servizio Tecnico di Bacino (STB) Romagna, con atto n.3316 del 15/03/2012, emetteva il diniego all'istanza di concessione presentata il 03/08/2011 da Malizia Marco;
- il Servizio Tecnico di Bacino (STB) Romagna, con atto n.143 del 10/01/2013, assentiva la concessione a Energie e Servizi s.r.l. a derivare acqua pubblica ad uso idroelettrico dal Fiume Bidente in località Gualdo, nel comune di Meldola (FC);
- con sentenza n. 161/2014 il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha accolto il ricorso promosso dalla ditta Malizia Marco e per l'effetto ha annullato la determinazione dirigenziale n. 3316 del 15/3/2012 del Servizio Tecnico di Bacino Romagna della Regione Emilia Romagna (Diniego della concessione a derivare l'acqua pubblica proposto dalla Ditta Malizia Marco), nonché i provvedimenti consequenziali, tra i quali la determinazione dirigenziale n. 143 del 10/1/2013 del Servizio Tecnico di Bacino Romagna della Regione Emilia Romagna (Concessione a derivare l'acqua pubblica proposto dalla Ditta Energie e Servizi), "*... con salvezza del completo riesame del progetto attoreo e della successiva fase della comparazione del progetto attoreo con quello della controinteressata*".

Dato atto del parere del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna P.G. 2015.0277762 del 29/04/2015 il quale - in risposta al quesito del Servizio Tecnico di Bacino Romagna NP.2015.3934 del 27/3/2015 - ha fornito puntuali indicazioni circa le modalità di riavvio dei procedimenti, in ottemperanza alla sentenza sopra citata e alle vigenti normative ambientali. In particolare, il parere citato ha confermato che la sentenza n. 161/2014 ha fatto salve le pubblicazioni degli avvisi per la concessione di derivazione in concorrenza, avvenute rispettivamente sul BUR del 31/8/2011 e 26/10/2011 e che, ai sensi della L.R. n. 9/1999 vigente, entrambi i progetti di centraline dovevano essere sottoposti a VIA, da svolgersi all'interno del procedimento di Autorizzazione Unica previsto dal d.lgs. n. 387/2003 e dalla L.R. n. 26/2004 per gli impianti di produzione di energia elettrica. In merito il parere ha precisato quanto segue:

*"Avendo la sentenza n. 161/2014 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche annullato tutti gli atti espressi dopo la data del sopralluogo, avendo la Provincia di Forlì - Cesena concluso negativamente (per decadenza degli atti presupposti a seguito della succitata sentenza) il procedimento di Autorizzazione Unica per la realizzazione di un impianto idroelettrico richiesto da Energia e Servizi con proprio Decreto del Presidente n. 15/2015, **rimanendo quindi valide solo le pubblicazioni per la concessione di derivazione del 2011 per entrambe le ditte che hanno determinato la concorrenza**, ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. 152/06 che ha modificato il RD 1775/1933, entrambe le società in concorrenza, Malizia Marco ed Energia e Servizi, dovranno, se ancora interessate, richiedere ex novo l'attivazione della procedura di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 alla Provincia di Forlì - Cesena";*

Premesso inoltre che:

- in data 26/6/2015, la ditta Energie e Servizi srl ha presentato alla Provincia di Forlì - Cesena domanda di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e che tale domanda è risultata procedibile in data 18/07/2015;
- in data 19/1/2016, la ditta Malizia Marco ha presentato alla Provincia di Forlì - Cesena domanda di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e che tale domanda è risultata procedibile in data 12/04/2016;

- mediante avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n.212 in data 13/07/2016, è stato dato avvio alle procedure di VIA nonché alla fase di deposito degli elaborati presso la Regione Emilia-Romagna - Ufficio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, la Provincia di Forlì-Cesena e il Comune di Meldola (FC);
- in data 28/07/2016 si è svolta la prima seduta della Conferenza di Servizi, svolta in forma unificata per i due proponenti stante la dichiarazione di concorrenza di derivazione di acqua pubblica a scopo idroelettrico, nella quale sono stati illustrati i progetti presentati dalla ditta Malizia Marco e dalla ditta Energie e Servizi srl, rispettivamente, in data 19/1/2016 (e risultato procedibile in data 12/4/2016) e in data 26/6/2015 (e risultato procedibile in data 18/7/2015);
- in data 29/09/2016 si è svolta la seconda seduta della Conferenza di Servizi unificata, durante la quale, a seguito dell'emergere di modifiche fra le tavole di progetto presentate nel 2011 e le tavole di progetto presentate nel 2016, si concordava la necessità di effettuare approfondimenti aggiornando la seduta.

Considerata in particolare la necessità di procedere ad una verifica, preliminare rispetto ad ogni altra valutazione di merito, circa la corrispondenza tra i progetti presentati dalle due ditte nell'ambito del presente procedimento di VIA/Autorizzazione Unica e i progetti presentati e pubblicati nel 2011, dai quali la sentenza n. 161/2014 del TSAP ha stabilito di riavviare il procedimento, sono state rilevate le seguenti difformità:

- con riferimento al progetto presentato dalla ditta Malizia Marco, difformità tra gli elaborati presentati e pubblicati nel 2011 e quelli presentati nel 2016 aventi ad oggetto la localizzazione delle opere, l'edificazione dei fabbricati, la profilatura dell'argine e la modifica della briglia;
- con riferimento al progetto presentato dalla ditta Energie e Servizi srl, difformità tra gli elaborati presentati nel 2011 e quelli presentati nel 2015 aventi ad oggetto la scala di risalita dei pesci.

Considerato che, ove l'Amministrazione avesse proseguito nell'esame di merito dei progetti dedotti nel presente procedimento di VIA/Autorizzazione Unica, sarebbe risultato violato l'obbligo di conformarsi alla sentenza TSAP n.161/2014 nonché il principio di *par conditio* delle domande ammesse in concorrenza nel 2011, questa ARPAE si esprimeva (con nota PGDG.2016.7165/PGFC.2016.15183 del 17/10/2016) in merito all'impossibilità di proseguire nell'esame in concorrenza delle domande di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico presentate dalla ditta Malizia Marco e dalla ditta Energie e Servizi s.r.l. nell'ambito del procedimento di VIA, risultando le medesime inammissibili per difformità rispetto ai progetti presentati dagli stessi concorrenti nell'anno 2011 e in ottemperanza alla sentenza TSAP n.161/2014, nella parte in cui ha richiesto all'Amministrazione il completo riesame del progetto attoreo e della successiva fase della comparazione del progetto attoreo con quello della contro interessata.

Premesso inoltre che:

- in data 18/10/2016 si è svolta la seconda seduta aggiornata della Conferenza di Servizi unificata, nella quale la stessa Conferenza, prendendo atto dell'impossibilità di proseguire nell'esame in concorrenza di entrambe le domande di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico in quanto inammissibili, e che tale inammissibilità costituiva motivo ostativo alla conclusione positiva del procedimento di VIA e conseguentemente al rilascio dell'Autorizzazione Unica per entrambi i progetti, procedeva ai sensi dell'art. 10bis della L.241/1990, dando mandato al Responsabile del Procedimento di comunicare ai proponenti i motivi ostativi alla positiva conclusione del procedimento di VIA, e altresì informando i proponenti che le osservazioni ai motivi ostativi potevano essere presentate entro 10 giorni dal ricevimento del preavviso di diniego;
- in data 20/10/2016 (con nota PGFC.2016.15402/PGDG.2016.7386) veniva data comunicazione ai sensi dell'art.10bis della Legge n. 241/1990 ad entrambi i proponenti;

- in data 28/10/2016, con nota acquisita al protocollo PGFC.2016.15750, la ditta Energie e Servizi srl inviava le proprie osservazioni alla comunicazione del 20/10/2016 ai sensi dell'art.10bis della Legge n. 241/1990;
- in data 31/10/2016, con nota acquisita al protocollo PGFC.2016.15914, la ditta Malizia Marco inviava le proprie osservazioni alla comunicazione del 20/10/2016 ai sensi dell'art.10bis della Legge n. 241/1990;
- in data 01/12/2016, con nota acquisita al protocollo PGFC.2016.17438, questa ARPAE inviava il proprio contributo alla terza seduta della Conferenza di Servizi unificata, facendo le seguenti specifiche:

a) *"Con riferimento a quanto trasmesso dalla proponente Energie e Servizi srl con la nota acquisita al prot. PGFC/2016/15750 del 28/10/2016 si osserva quanto segue. Questa Agenzia aveva rilevato, quale motivo ostativo all'accoglimento della domanda della ditta, la difformità tra gli elaborati presentati nel 2011 e quelli presentati nel 2015 avente ad oggetto la scala di risalita dei pesci. Al fine di superare tale motivo ostativo, Energie e Servizi srl ha trasmesso le proprie osservazioni rendendosi disponibile a reinserire la scala di risalita dei pesci nel progetto ed ha dunque allegato gli elaborati tecnici previamente depositati e pubblicati sul BUR n. 135 del 24/8/2011, aggiornando tutti gli elaborati presentati nel presente procedimento di VIA/Autorizzazione Unica e inserendo la scala di risalita dei pesci. Invero, si rileva la conformità tra la Tavola 07 del progetto presentato nel 2011 e la Tavola 05 degli elaborati da ultimo presentati in allegato alla nota del 28/10/2016, con particolare riferimento alla presenza della scala di risalita dei pesci."*

b) *"Con riferimento al proponente Malizia Marco questa Agenzia aveva rilevato, quale motivo ostativo all'accoglimento della domanda della ditta, difformità tra gli elaborati presentati e pubblicati nel 2011 e quelli presentati nel 2016 aventi ad oggetto la localizzazione delle opere, l'edificazione dei fabbricati, la profilatura dell'argine e la modifica della briglia. In merito alle osservazioni presentate dal proponente al fine di superare tali motivi ostativi, va preliminarmente evidenziato che tali osservazioni sono pervenute in data 31/10/2016, cioè il giorno successivo la scadenza del termine perentorio fissato, ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990, in 10 giorni dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda. Ferma restando la tardività delle osservazioni presentate, nel merito si rileva comunque quanto segue.*

1) Il richiedente Malizia Marco riconosce innanzitutto che, a seguito della sentenza del TSAP n. 161/2014, "sono stati annullati tutti gli atti posti in essere dopo la data del sopralluogo del 20/01/2012, rimanendo quindi valide solo le pubblicazioni per la concessione di derivazione del 2011 per entrambe le ditte che hanno determinato la concorrenza" (par. 5 della nota prot. PGFC/2016/15914). La necessità di ripartire dall'esame dei progetti pubblicati nel 2011, dunque, era ed è ben nota all'istante: in tale contesto non si comprende il motivo per cui l'istante abbia presentato un progetto in cui compaiono modificazioni apportate successivamente alla data di pubblicazione sul BUR n. 135 del 24/08/2011. Riguardo la motivazione addotta dal proponente, per cui egli "si è adoperato per risolvere quanto più possibile le criticità emerse nel diniego formulato dal Servizio Tecnico di Bacino" (par. 7 della nota), "dallo scrivente peraltro non condivise" (par.13 della nota), si evidenzia che tali criticità sono emerse in un diniego che è stato pronunciato dopo la suddetta, più volte richiamata, data di pubblicazione, fermo restando che non è ulteriormente comprensibile il motivo per cui, se il proponente Malizia non condivide le criticità riscontrate e formalizzate dall'STB nel provvedimento di diniego n. 3316 del 15.2.2012, considerato che tale provvedimento risulta annullato dalla sentenza del TSAP, abbia deciso di modificare il proprio progetto per superare tali criticità.

2) Il proponente afferma poi che: "Alla luce di quanto sopra non risulta affatto violato "l'obbligo di conformarsi alla sentenza n. 161/2014 del TSAP nonché il principio di par conditio delle domande ammesse in concorrenza nel 2011". Tra l'altro si segnala, che anche il concorrente ha apportato delle modifiche rispetto all'originario progetto del 2011." e che: "il rilievo che oggi viene avanzato al sottoscritto avrebbe (in ipotesi) potuto aver fondamento se i progetti avanzati fossero stati in numero superiore a quello attuale (ovvero due). Di talché, non risulta affatto violato il principio della par

condicio delle domande ammesse in concorrenza." Con riferimento a tali osservazioni occorre rilevare che, al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di conformarsi alla sentenza n. 161/2014 del TSAP nonché del principio di par condicio delle domande ammesse in concorrenza nel 2011, questa Agenzia, avendo riscontrato differenze su entrambi i progetti presentati rispetto ai progetti originari del 2011, ha notificato a entrambi i proponenti il preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10bis. Non ci sono motivi per ritenere che il principio della par condicio delle domande possa trovare fondamento solo nel caso in cui venga presentato un numero di progetti in concorrenza superiore a due. In ogni caso il fatto che entrambi i proponenti abbiano apportato modifiche ai progetti non costituisce certamente un elemento valido per far decadere il principio della par condicio e tanto meno l'obbligo di conformarsi a quanto prescritto dalla sentenza. Invero, il rispetto della par condicio dei concorrenti vale (non solo per eventuali concorrenti ulteriori) ma a maggior ragione nell'ambito del procedimento di concorrenza già dichiarato tra Malizia e Energie e Servizi. Tale principio risulta rispettato solo facendo ripartire entrambi gli iter istruttori dallo stesso momento. Per questo il preavviso di diniego è indirizzato ad entrambe le ditte con le stesse motivazioni.

3) Il proponente osserva infine che "Per quanto sopra esposto si ritiene che le difformità riscontrate dal Vs. ente, tra il progetto presentato nel 2011 e quello modificato presentato nel 2016 non devono essere considerate varianti sostanziali ma solo un adeguamento del progetto iniziale alle osservazioni per superare le criticità (dallo scrivente peraltro non condivise) formalizzate dal STB con il Diniego / Provvedimento n. 3316 del 15.3.2012 e Relazione Idraulica Allegata del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna." In merito non appare pertinente il riferimento alla fattispecie di "variante sostanziale". Ciò che si rileva nei confronti di entrambe le ditte nel preavviso di diniego, infatti, non è l'aver presentato una variante sostanziale ma il non aver rispettato il dettato della sentenza nella parte in cui ha disposto di riavviare il procedimento dall'esame dei progetti pubblicati nel 2011."

- c) *" Per quanto sopra rilevato e per quanto concerne le proprie competenze, lo scrivente ritiene che:*
- la documentazione progettuale presentata da Energie e Servizi, in quanto conforme a quella pubblicata sul BUR n. 135 del 24/8/2011, è idonea a superare i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, di cui alla nota PGFC/2016/15402 del 20/10/2016;*
 - le osservazioni presentate dalla ditta Malizia Marco, per i motivi esposti in premessa, non sono idonee a superare i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, di cui alla nota PGFC/2016/15402 del 20/10/2016."*
- in data 01/12/2016 si è svolta la terza seduta della Conferenza di Servizi unificata, nella quale la Conferenza stessa, prendendo atto del contributo di questa ARPAE (PGFC.2016.17438 del 01/12/2016), decideva di proseguire con il solo esame istruttorio del progetto presentato da Energie e Servizi srl, poiché solo per la ditta Energie e Servizi srl erano stati superati i motivi ostativi evidenziati dalla comunicazione ai sensi dell'art.10bis del 20/10/2016;
 - in data 18/01/2017 si è svolta la quarta seduta della Conferenza di Servizi unificata, nella quale – dando atto di aver già fatto proprie le valutazioni da un lato sul superamento dei motivi ostativi preannunciati, ai sensi dell'art.10bis, con la nota del 20/10/2016 (PGFC.2016.15402) da parte della ditta Energie e Servizi in ragione del fatto che la documentazione presentata fosse conforme al progetto del 2011, e dall'altro lato in merito al fatto che le osservazioni presentate dalla ditta Malizia Marco non risolvessero invece le problematiche sollevate con la medesima nota sopra citata di preavviso di diniego – si è ritenuto di precisare che, in merito alla necessità di concludere con un unico atto le istruttorie relative alle domande in concorrenza, ad entrambe le ditte si sarebbe data risposta congiunta tramite un atto deliberativo della Giunta Regionale, quale ente competente ad esprimersi nella procedura di VIA;
 - in data 19/01/2017, con nota PGDG.2017.0468, la SAC di Forlì-Cesena ha comunicato ad entrambi i proponenti che, in risposta alla nota inviata ai sensi dell'art.10bis del 20/10/2016 (PGFC.2016.15914), la ditta Energie e Servizi srl aveva presentato documentazione progettuale atta a superare i motivi ostativi

all'accoglimento della domanda. Diversamente le osservazioni presentate dalla ditta Malizia Marco risultavano, oltre che tardive ai sensi del più volte citato art. 10bis, inidonee al superamento dei motivi ostativi, ragione per cui la Conferenza aveva stabilito di proseguire con l'esame istruttorio del progetto presentato dalla ditta Energie e Servizi srl, mentre alla ditta Malizia Marco, non avendo superato i motivi ostativi di cui alla nota del 20/10/2016, sarebbe stata data risposta nell'atto conclusivo della Procedura di VIA in concorrenza da parte della Giunta Regionale;

- in data 29/05/2017 si è svolta la quinta seduta della Conferenza di Servizi unificata finalizzata all'acquisizione dei pareri di competenza dei membri della Conferenza ed alla predisposizione dello Schema di Rapporto Ambientale, trasmesso agli enti ed ai proponenti ai sensi dell'art.18 comma 3 della L.R. 9/99 con nota prot. n. pgdg.2017.5817 del 05/06/2017;
- in data 22/06/2017 si è svolta la Conferenza di Servizi unificata conclusiva in cui è stato firmato il rapporto sull'impatto ambientale, che costituirà allegato della Delibera di Giunta Regionale di decisione sulla procedura di VIA.

Acquisito il parere del Distretto Idrografico del Fiume Po (con nota PGDG.2017.6799 del 26/06/2017) in cui si conferma il parere favorevole alla richiesta di concessione di Energie e Servizi Srl con prescrizione del rilascio del Deflusso Minimo Vitale aggiornato alla DGR 2067/2015.

Accertato che:

- i dati della richiesta di concessione di Energia e Servizi Srl sono stati definiti come segue:

- Quota pelo libero di monte 88,60 m s.l.m.;
- Quota pelo libero di valle 83,80 m s.l.m.;
- Salto lordo (H) 4,80 m;
- Portata massima derivabile (Qmax) 3,00 m³/sec;
- Portata media derivabile (Qmed) 1,51 m³/sec;
- Volume annuo derivato e restituito 47,62 Mm³;
- Portata di alimentazione della scala risalita pesci 50 l/s;
- Potenza nominale di concessione (Qmed [m³/s]* H[m]*g[m/s²]) 71,10 kW;
- Potenza installata 99 kW (turbina "kaplan" ad asse verticale);
- Produzione attesa 430.000 kWh/anno;
- Coordinate (UTM-RER) punto di presa x: 742767 y: 884754;
- Coordinate (UTM-RER) punto di resa x: 742782 y: 884738;

- la derivazione sarà effettuata dal Fiume Bidente [110201020000 2 ER], sfruttando il salto creato da una briglia già esistente;

- le opere di derivazione e accessorie sono ubicate in località Gualdo, nel comune di Meldola (FC) identificate catastalmente al Foglio 55 sulle Part.le 49-50-68, la scala di risalita dei pesci e parte del canale di restituzione insiste su aree del demanio idrico;

- la risorsa richiesta viene prelevata utilizzando le opere di presa del Canale Albertini, già assentita ad Albertini Paola con atto n.13097 del 29/11/2002 (sisteb FCPA3595), in sottensione parziale di opera ai sensi del art.29, comma 2, lettera a) del R.R.41/2001 ed è stata presentata scrittura privata di "*Servitù per impianto e condotta idroelettrica*" fra Energie e Servizi srl ed Albertini Paola, per l'uso in sottensione parziale dell'opera di presa, registrata a Forlì il 23/04/2013, ai sensi dell'art.29, comma 4, del R.R. 41/2001;

- la derivazione di acqua di cui al presente atto è subordinata al transito dall'opera di presa della portata di 361 l/s in ingresso nel Canale Albertini (sisteb FCPA3595);

- il progetto prevede la realizzazione di una gaveta a garanzia del Deflusso Minimo Vitale (DMV) in sommità della briglia esistente, il DMV da lasciar defluire in alveo prima dell'effettiva derivazione dall'opera di presa è pari a 460 l/s nel periodo estivo e 580 l/s nel periodo invernale, come stabilito con DGR 2067/2015;

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 (linee guida SIC, ZPS, RN 2000).

Dato atto che:

- gli Enti, i cui pareri hanno carattere di obbligatorietà a norma degli artt. 9 e 12 del R.R. n. 41/2001, hanno espresso il loro parere e le relative prescrizioni nell'ambito della Procedura di VIA, i cui verbali si intendono qui integralmente richiamati;

- la derivazione in oggetto può essere data in concessione, per una durata massima di anni venti ai sensi della D.G.R. 2102 del 2013, fino al 31/12/2036.

Considerato che:

- la risorsa idrica richiesta in concessione è destinata ad uso idroelettrico per cui il canone è fissato ai sensi della lettera e), comma 1, dell'art. 152 della citata L.R. n. 3/1999 e deliberazioni seguenti di modificazione e aggiornamento;

- ai sensi della D.G.R. n. 65 del 2015 il richiedente ha versato l'importo pari ad euro 323,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria.

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui s'intendono integralmente richiamate:

- 1) di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, alla Società **Energie e Servizi srl**, (C.F. e P.I. 03908830403), con sede in via Due Martiri n.2, San Mauro Pascoli (FC), la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal fiume Bidente [110201020000 2 ER] in sponda sinistra in località Gualdo, nel Comune di Meldola (FC), da destinarsi ad uso idroelettrico, con occupazione provvisoria e permanente delle aree demaniali dettagliatamente indicate nel Disciplinare di concessione allegato;
- 2) di dare atto che l'utenza di cui al punto precedente si attua in sottensione parziale di opera, giusto atto di "*Servitù per impianto e condotta idroelettrica*" registrato a Forlì il 23/04/2013 fra Energie e Servizi srl ed Albertini Paola, utilizzando le opere di presa già esistenti che alimentano il Canale Albertini, già assentita ad Albertini Paola con atto n.13097 del 29/11/2002 (sisteb FCPPA3595), in sponda sinistra del Fiume Bidente, a monte di una briglia già esistente in località Gualdo nel comune di Meldola (FC);
- 3) di approvare il Disciplinare di concessione allegato al presente atto;
- 4) di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di **3,00 mc/s**, e media di **1,51 mc/s**, per produrre una potenza nominale di **71,10 kW**, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione;
- 5) di stabilire che la presente determinazione sarà allegata alla Delibera di Giunta regionale di approvazione della VIA e che **la sua efficacia è subordinata all'esecutività del provvedimento di Autorizzazione Unica**. Resta compito del concessionario richiedere e ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ulteriori autorizzazioni, nulla-osta, permessi o quant'altro fosse necessario in relazione alle opere da realizzarsi;
- 6) di stabilire in particolare che la presente concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale per uso idroelettrico è subordinata e assoggettata al rispetto delle condizioni, degli obblighi e delle prescrizioni indicate:
 - a) nel Rapporto sull'Impatto Ambientale approvato e sottoscritto in data 22/06/2017, redatto all'interno della procedura di VIA e che sarà allegato alla Delibera di Giunta Regionale di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto;
 - b) nell'atto di Autorizzazione Unica;
 - c) nel Disciplinare di concessione allegato al presente atto;

- 7) di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2036, fatta salva la facoltà del Servizio di provvedere, al fine di tutelare la risorsa idrica, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa;
- 8) che il canone annuo è fissato in € 1452,51 (millequattrocentocinquantadue/51), di cui € 1.003,51 (milletre/51) per l'uso della risorsa acqua a scopo idroelettrico per la produzione di 71,10 kw, e di cui € 449,00 (euro quattrocentoquarantanove/00) per l'occupazione delle aree demaniali con un manufatto di scarico avente diametro equivalente di 1650 mm, e lunghezza complessiva di 26,50 m;
- 9) che il canone dovuto per l'anno in corso è pari a € 726,26 (settecentoventisei/26) , versato anticipatamente a norma di legge, in ragione di 6 ratei mensili pari a un dodicesimo dell'intera annualità 2017, ovvero per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio;
- 10) di stabilire che il canone annuo 2017 per l'occupazione temporanea del demanio idrico con opere di cantierizzazione, è pari ad € 334,36 (euro trecentotrentaquattro/36), specificando che l'obbligo di versare il primo canone decorre dall'annualità di rilascio della concessione e cessa al 31 dicembre dell'annualità in corso alla data di fine dei lavori di realizzazione dell'impianto, compresi i relativi ripristini, sistemazioni finali delle aree e smobilizzo del cantiere, di cui sono dovuti per l'anno in corso € 167,18 (centosessantasette/18) , versati anticipatamente a norma di legge, in ragione di 6 ratei mensili pari a un dodicesimo dell'intera annualità 2017, ovvero per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio;
- 11) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2017, dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, come previsto dall'art. 8 della L.R. n. 2/2015, e saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposite D.G.R.;
- 12) di stabilire che il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione va versato separatamente per i seguenti importi:
 - a) € 1452,51 (millequattrocentocinquantadue/51) per l'utilizzo permanente del demanio idrico, ovvero per l'uso della risorsa idrica e per l'occupazione demaniale;
 - b) € 334,36 per l'occupazione temporanea del demanio idrico con opere di cantierizzazione.
- 13) di dare atto che sono già state versate le spese di istruttoria per un importo complessivo di € 323,00;
- 14) di dare atto che:
 - i canoni sono introitati sul Capitolo 04315;
 - i depositi cauzionali sono introitati sul Capitolo 07060;
 - l'importo delle spese di istruttoria è introitato sul Capitolo 04615;
- 15) di stabilire che in caso di mancato pagamento del canone si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24;
- 16) di stabilire che, ai sensi dell'art. 29 comma 6, il presente provvedimento di concessione, che stabilisce la sottensione, costituisce variante alla concessione con atto n.13097 del 29/11/2002 (sisteb FCPA3595) intestata ad Albertini Paola;
- 17) di dare atto, che ai sensi di quanto previsto dal DLgs 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta Regionale n° 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
- 18) di dare atto che il presente atto è soggetto a registrazione e che tale registrazione dovrà avvenire a cura e a spese del concessionario entro il termine di venti giorni dalla data di adozione del presente atto, a norma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131;
- 19) di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rossella Francia;
- 20) che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere, entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, all'Autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti i canoni, ai sensi dell'art.

133, c. 1, lett. B) del D.lgs. 104/2010, nonché al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche secondo il disposto dagli artt. 18, 140, 143 e 144 del R.D. 1775/1933;

21) di provvedere alla pubblicazione sul BURERT per estratto del presente atto;

22) di notificare il presente atto tramite posta elettronica certificata a Energie e Servizi SrL, quale destinatario diretto del provvedimento, fornendone altresì conoscenza alla ditta Malizia Marco.

Il Dirigente

Area Coordinamento Rilascio Concessioni

Dott. Franco Alfonso Maria Zinoni

(originale firmato digitalmente)

ARPAE
Direzione Tecnica
Area Coordinamento Rilascio Concessioni

DISCIPLINARE TECNICO

Contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal fiume Bidente in sponda sinistra, in loc. Gualdo nel Comune di Meldola (FC) per uso idroelettrico, ed occupazione delle aree del demanio idrico pertinenti l'impianto, assentita alla Società **Energie e Servizi srl**, (C.F. e P.I. 03908830403), con sede in via Due Martiri n.2, San Mauro Pascoli (FC), con sottoscrizione parziale di opera dal Canale Albertini (concessione con atto n.13097 del 29/11/2002, sisteb FCPA3595, intestata ad Albertini Paola).

Pratica: FC15A0044

ART. 1

**DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E
DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA.**

1.1 La derivazione avviene mediante l'opera di presa già esistente del Canale Albertini, situata a monte di una briglia già esistente sul Fiume Bidente in loc. Gualdo nel comune di Meldola (FC). La restituzione delle acque turbinate avviene subito a valle della briglia.

1.2. I dati di sintesi dell'impianto mini idroelettrico sono:

- Quota pelo libero di monte 88,60 m s.l.m.;
- Quota pelo libero di valle 83,80 m s.l.m.;
- Salto lordo (H) 4,80 m;
- Portata massima derivabile (Qmax) 3,00 m³/sec;
- Portata media derivabile (Qmed) 1,51 m³/sec;
- Volume annuo derivato e restituito 47,62 Mm³;
- Portata di alimentazione della scala risalita pesci 50 l/s;
- Potenza nominale di concessione (Qmed [m³/s]* H[m]*g[m/s²]) 71,10 kW;
- Potenza installata 99 kW (turbina "kaplan" ad asse verticale);
- Produzione attesa 430.000 kWh/anno;
- Coordinate (UTM-RER) punto di presa x: 742767 y: 884754;
- Coordinate (UTM-RER) punto di resa x: 742782 y: 884738;1.3;
- Corpo Idrico: Fiume Bidente [110201020000 2 ER]

1.3 Il progetto è descritto nelle seguenti tavole grafiche agli atti di ARPAE, che si intendono integralmente richiamate:

TAV. 5 - Planimetria generale delle opere, rev 20 ottobre 2016;

TAV.11 - Planimetria di dettaglio della centrale e movimentazione terra, rev 20 ottobre 2016;

TAV.12 - Stato attuale e Progetto sovrapposto, particolare delle opere di presa e del locale turbina, rev 20 ottobre 2016;

TAV.15 - Layout di cantiere

1.4 Il progetto descritto nella Relazione Tecnica risulta articolato come segue:

- gaveta in sommità della briglia esistente, posta a quota 88,45 m s.l.m. per il rilascio del DMV;
- opera di presa, realizzata in corrispondenza della opera di derivazione già esistente in sinistra idraulica che alimenta il "Canale Albertini", è costituita da una soglia a stramazzo rigurgitato in parete grossa di 3m di larghezza posta a quota 87,10 m s.l.m., munita di opportune griglie e paratoie di chiusura;
- canale di derivazione a sezione rettangolare, lungo 25m largo 3m, in calcestruzzo che parte dall'opera di presa convoglia la portata derivata fino al manufatto centrale, interrato;
- manufatto centrale, interrato in sinistra idraulica del fiume Savio, con alloggiamento delle componenti

elettromeccaniche;

- canale di scarico per la restituzione delle portate turbinate nel Fiume Bidente a valle della briglia, è prevista protezione anti erosiva in massi per l'alveo e per le sponde;
- scala di risalita della fauna ittica;
- realizzazione del vano tecnica per l'alloggiamento dei quadri di connessione;
- installazione di un sensore di livello automatico per le misurazioni delle portate derivate a monte della briglia in prossimità della bocca di presa, dove verrà installata una asta graduata per la verifica dei dati registrati.

1.5. Per i termini entro i quali il Concessionario dovrà iniziare ed ultimare i lavori di realizzazione dell'impianto e per la sua messa in esercizio, si dovrà fare riferimento alla tempistica che verrà indicata nell'atto di Autorizzazione Unica.

ART.2

OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE

2.1. L'occupazione permanente di area demaniale riguarda:

- un manufatto di scarico con larghezza 3,60 m, per un diametro equivalente di 1650 mm, e una lunghezza complessiva di 26,50 m.

2.2. L'occupazione provvisoria di area demaniale in fase di cantierizzazione riguarda complessivamente 1532 mq come da planimetria di progetto.

2.3. L'occupazione demaniale e le opere saranno eseguite in conformità agli elaborati grafici agli atti e subordinatamente alle condizioni del presente disciplinare.

2.4. Prima dell'inizio dei lavori la ditta dovrà consegnare, per l'approvazione di ARPAE e dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio Area Romagna sede di Cesena (ASTPC), le tavole esecutive dell'intervento, di cui una copia sarà restituita debitamente timbrata e vistata e dovrà essere a disposizione in cantiere per i necessari controlli e verifiche.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

3.1. Il Concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un Cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il Concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

3.2. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

3.3. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione di ARPAE.

3.4 Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere di presa nonché della loro manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse.

3.5. In ogni caso il Concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

3.6. Il Concessionario ha l'obbligo di trasmettere con 60 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio dei lavori fissata nel provvedimento di Autorizzazione Unica, copia completa anche solo in formato elettronico tramite PEC del progetto esecutivo, corredato da tutte le autorizzazioni acquisite dagli enti competenti, all'ASTPC che

controllerà la corretta esecuzione delle opere ed ad Arpae che vigilerà sul rispetto delle prescrizioni della Concessione.

3.7 Ogni modifica e intervento allo stato dei luoghi, alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso oltre a quelle autorizzate con la presente concessione dovrà essere preventivamente autorizzato da ARPAE e dall'ASTPC, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario.

3.8 La concessione è vincolata al rispetto, da parte del Concessionario, di tutte le vigenti disposizioni in materia di polizia idraulica, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

3.9 In caso d'inosservanza delle condizioni della concessione, salve le conseguenze amministrative e penali, il Concessionario è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, in conformità alle disposizioni impartite dalla Struttura Arpae in accordo con l'ASTPC.

3.10 Le opere di derivazione non possono essere abbandonate senza aver provveduto al ripristino dello stato dei luoghi, il Concessionario è tenuto a comunicare alla Struttura Arpae ed all'ASTPC la cessazione d'uso della derivazione entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la dismissione non alteri la qualità e il regime del corso d'acqua. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi l'Amministrazione concedente potrà, in accordo con l'ASTPC, consentire la permanenza delle opere o di parte di esse, che in tal caso saranno acquisite gratuitamente al demanio.

3.11 Il Concessionario dovrà procedere prima dell'entrata in funzione della derivazione alla installazione di idonei e tarati strumenti per la misurazione automatica della quantità d'acqua prelevata nonché garantirne il buon funzionamento e trasmettere alla Struttura Arpae entro il 31 gennaio di ogni anno i risultati delle misurazioni effettuate relativi all'anno precedente.

3.12 Il concessionario potrà esercitare la derivazione solo successivamente al completo rilascio in alveo del Deflusso Minimo Vitale e delle portate concesse al cosiddetto "Canale Albertini" con cui la presente Concessione condivide le opere di presa.

3.13 Il Concessionario prima di poter derivare qualunque quantitativo di acqua è sempre tenuto al rilascio in alveo del Deflusso Minimo Vitale (DMV), pari a 460 l/s nel periodo estivo (mag-set) e 580 l/s nel periodo invernale (ott-apr) a sensi di quanto disposto dalla DGR 2067/2015. Il rilascio del DMV deve essere assicurato per mezzo dell'opportuno dimensionamento della gaveta sulla briglia. Parte del DMV può essere rilasciato utilizzando la scala di risalita della fauna ittica, pari a 50 l/s.

3.14 Il Concessionario dovrà garantire il buono stato, l'efficienza e la pulizia della scala di risalita della fauna ittica. In particolare, poiché la geometria a bacini successivi risente del deposito di materiale litico trasportato dall'acqua e che tale deposito si accentua nei gomiti delle singole rampe, sarà necessario prevedere una particolare attenzione alla pulizia di tali punti al fine di mantenere fruibile l'intera struttura. La scala di risalita della fauna ittica dovrà essere alimentata con una portata di 50 l/s. deve essere effettuato il monitoraggio relativo alla funzionalità della scala di risalita dei pesci, descritto al paragrafo 2.A.5 del Rapporto Ambientale prodotto in sede di VIA e riferito sia alla situazione *ante operam*, quindi prima dell'inizio dei lavori, che alla fase di cantiere, che alla fase di esercizio, protratto per un triennio dall'avvio dell'esercizio dell'impianto. La precisa declinazione delle attività (ubicazione, frequenza, durata) delle singole fasi deve essere presentata in sede di Autorizzazione Unica di cui al D. Lgs. 387/2003. Si evidenzia che, qualora dagli esiti del monitoraggio descritto al punto precedente, si evidenziasse un decadimento delle caratteristiche di qualità ambientali dell'ecosistema fluviale, tali da compromettere il mantenimento delle funzioni ecologiche del corpo idrico, e tali da non consentire il raggiungimento degli obiettivi di qualità individuati dalla pianificazione vigente, dovranno essere adottate le misure eventualmente indicate dalle Autorità competenti e modificate le condizioni sopra riportate, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

3.15 Il Concessionario dovrà realizzare un by-pass permanente al fine di garantire anche nei periodi di fermo impianto le portate concesse al "Canale Albertini", la definizione progettuale dovrà essere presentata in sede di Autorizzazione Unica di cui al D. Lgs. 387/2003 tramite la presentazione di una tavola con i dettagli costruttivi.

3.16 Con riferimento alla fase di realizzazione delle opere, si specifica che il cantiere potrà occupare esclusivamente le aree per le quali il proponente ha la disponibilità.

3.17 Fermo restando che il materiale di scavo dovrà essere riutilizzato interamente in loco, nel caso ci fosse eccedenza la stessa dovrà essere gestita secondo la normativa vigente. Tutti i materiali litoidi, quali ghiaia e sabbia, che sono e restano di proprietà demaniale, non potranno essere asportati dall'alveo del corso d'acqua e dalle sue pertinenze.

3.18 L'area demaniale occupata, con particolare riguardo a quella posta in prossimità della derivazione comprendente anche la parte della briglia interessata e la gaveta del DMV, dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e/o rifiuti di qualsiasi genere. Ogni tipo di vegetazione trasportata dalle acque quali sterpi, spini, canneti o pezzi di legno, e si depositasse nell'area demaniale dovrà essere rimossa.

3.19 Il Concessionario dovrà sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio o attraverso il sito web istituzionale dell'amministrazione.

3.20 Il Concessionario dovrà rispettare tutte le indicazioni e le prescrizioni prodotte in sede di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Autorizzazione Unica (AU), che qui si intendono integralmente riportate.

ART. 4

INTERFERENZE CON OPERE E/O LAVORI IDRAULICI

4.1 Il soggetto destinatario della concessione dovrà comunicare le date di inizio e di fine dei lavori all'ASTPC e alla scrivente Amministrazione.

4.2 I materiali litoidi dell'alveo, quali ghiaia e sabbia, eventualmente accumulati, non potranno essere asportati dal corso d'acqua ma solamente ridistribuiti nelle sue pertinenze demaniali; i materiali da asportare dalla golena andranno caratterizzati e gestiti in base alla normativa vigente, anche in riferimento alla L.R. 7/2012; qualsiasi altro materiale di risulta invece, unitamente alle ramaglie o materiali derivanti da manutenzioni effettuate, dovrà essere rimosso dalle aree di proprietà demaniale e collocato e/o smaltito secondo normativa vigente.

4.3 Dovranno essere rispettate le ulteriori prescrizioni, circa le modalità esecutive e le limitazioni che verranno dettate dal personale di sorveglianza dell'ASTPC.

4.4 Il soggetto concessionario è direttamente responsabile delle opere sia durante la fase esecutiva che a lavori ultimati, comprese le manutenzioni che si rendano necessarie e che dovranno essere attivate previa comunicazione all'ASTPC e alla scrivente Amministrazione, per quelle ordinarie, mentre per quelle straordinaria previa espressa autorizzazione da richiedersi a norma di legge.

4.5 Spetta al soggetto concessionario richiedere alle Amministrazioni competenti gli ulteriori ed eventuali permessi, nulla osta o atti di assenso comunque denominati occorrenti in relazione alle attività da realizzare. L'Amministrazione scrivente resta, in ogni caso, estranea ad eventuali controversie conseguenti al rilascio del nulla-osta idraulico e della concessione, considerato che essi sono rilasciati fatti salvi i diritti di terzi.

4.6 L'inosservanza delle prescrizioni sopra riportate nonché l'inadempienza colposa, grave o reiterata, comporta la decadenza della concessione, che potrà inoltre essere revocata in ogni momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

4.7 Il soggetto concessionario, nell'esecuzione dei lavori, adotterà e farà adottare tutte le misure e le cautele previste dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro, D.Lgs.n.81/2008, tenendo sollevata l'amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità per infortuni ai lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi.

4.8 Il richiedente dovrà predisporre una procedura di emergenza locale correlata con gli strumenti di protezione civile del Comune. In tale procedura dovranno essere indicate le misure informative, i dispositivi di segnalazione, i ruoli, le responsabilità e le azioni da attuare in caso di evento di piena. In particolare la procedura si attiverà in caso di emissione da parte di ARPA Emilia-Romagna del Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità; sarà cura del richiedente consultare tale documento che è reperibile presso il sito www.arpa.emr.it (sezione Idro-Meteo-Clima) oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le disposizioni della procedura dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità del Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità. La procedura dovrà prevedere un servizio di reperibilità H24 di un operatore con idoneo mezzo meccanico (escavatore idraulico) per tutta la durata delle lavorazioni che interesseranno l'alveo fluviale, nonché il recapito telefonico di

reperibilità che dovrà essere comunicato prima dell' inizio delle lavorazioni al Servizio scrivente. Copia di detta procedura, redatta da un tecnico abilitato e firmata dai proprietari del fabbricato/concessionari, dovrà essere trasmessa allo scrivente Servizio.

ART. 5

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2102 del 30/12/2013 è rilasciata **fino al 31 dicembre 2036** fatti salvi il diritto del Concessionario alla rinuncia e la facoltà dell'Amministrazione concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

ART. 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

Il Concessionario è tenuto a corrispondere all'Amministrazione concedente, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, il canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

L'importo del canone annuo è dato dalla somma del canone per l'uso della risorsa con i canoni per le occupazioni dell'area demaniale, sia in modo temporaneo che permanente, come di seguito indicato per l'annualità 2017:

- **€ 1003,51** quale canone annuo per l'utilizzo della risorsa idrica;
- **€ 449,00** quale canone annuo per l'occupazione di aree demaniali;
- **€ 334,36** quale canone annuo per l'occupazione temporanea di 1532mq con opere di cantierizzazione, dovuto fino alla fine dei lavori e all'attestazione dei relativi ripristini.

I canoni annuali successivi al 2017 saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposite D.G.R., e dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.

In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24.

Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza dal diritto a derivare art. 32 e art 19 del R.R. 41/2001.

ART. 7

RINNOVO O RINUNCIA DELLA CONCESSIONE- CESSAZIONE DELL'UTENZA

Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario potrà presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza ai sensi dell'art. 27 del R.R. n.41/2001. L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo.

L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del R.R. 41/2001.

Il concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo con le modalità previste dall'art. 34 del R.R. 41/2001. L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia.

Alla cessazione dell'utenza per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per la rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi, ai sensi dell' art. 35 del R.R. 41/2001.

ART. 8

DECADENZA, REVOCA E REVISIONE DELLA CONCESSIONE

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R.41/2001, l'Amministrazione concedente dichiara la decadenza della concessione qualora, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni, l'utente non provveda. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego ai sensi dell'art. 22 del R.R. 41/2001, l'Amministrazione concedente può revocare anticipatamente la concessione come previsto all'art. 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà dell'Amministrazione concedente provvedere alla revisione della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, in relazione alla pianificazione in materia di risorse idriche e con riferimento alle esigenze di interesse pubblico.

ART. 9

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 10

DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione è pari a:

1. **€ 1452,51** per l'uso permanente del demanio idrico (risorsa idrica e occupazione demaniale);
2. **€ 334,36** per l'occupazione temporanea del demanio idrico con opere di cantierizzazione.

Tali importi devono essere versati tramite versamenti separati sul conto corrente bancario IBAN IT18C0760102400000000367409 intestato a Regione Emilia-Romagna, con le seguenti causali:

1. FC15A0044 – Cauzione per uso permanente del demanio idrico;
2. FC15A0044 – Cauzione per occupazione temporanea.

L'Amministrazione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del R.D. n.1775/1933.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito, salvo quanto

previsto al periodo precedente.

La garanzia sarà quindi svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

ART. 11

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico del Concessionario, restando l'amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.